



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

SETTORE FINANZIARIO

N. 392 DEL 02/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO APPALTO ALLA ADDRESS O-TAK DI MILANO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE IMPIEGATE NEL SISTEMA DI RACCOLTA TARI E RELATIVI NASTRI – CIG: B956EEE91B DEL 01.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 39 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2025 – 2027.
- la deliberazione di Giunta comunale n.21 del 22 febbraio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO 2024-2026 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del giorno 11 marzo 2021 e ss.mm.ii. esecutivo ai sensi di legge.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 112 del 07/01/2025, con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore la Dott.ssa Sara Mazzotti;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013, n. 62;

PREMESSO:

- che in questo Ente è attiva da anni la Tariffa Corrispettiva, basata sulla rilevazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti da ogni singola utenza e sull'impiego di etichette adesive identificative dell'utenza, apposte sui secchielli utilizzati per i conferimenti delle diverse tipologie di rifiuto;
- che si rende necessario l'acquisto delle etichette adesive e dei nastri poiché sono in fase di esaurimento;
- che per la fornitura delle etichette adesive identificative dell'utenza ci si è avvalsi negli anni passati del servizio offerto dalla ditta Address O-Tak srl (già fornitrice della relativa stampante) la quale è specializzata nella fornitura dei suddetti prodotti e ha sempre dimostrato di applicare prezzi concorrenziali;

CONSIDERATO che in data 20.11.2025, ns. prot. 13718 è pervenuta da parte della ADDRESS O-TAK SRL la seguente offerta:

- fornitura di n. 2500 etichette adesive al prezzo di 344,65 (€ 282,50 + IVA al 22%);
- n. 2 nastri in resina al prezzo di € 48,80 (€ 40,00 + IVA al 22%);

RITENUTO di affidare alla "ADDRESS O-TAK" con sede in Milano – Via Rondoni n. 11 avente il seguente C.F. 12692420156 le forniture in premessa citate per un importo pari a di € 393,45 (IVA compresa), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente

presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

FATTO PRESENTE che la Legge di Stabilità 2019 (Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 130) modificando l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito che per spese inferiori a € 5.000,00 non è necessario procedere attraverso i mercati elettronici per acquisire servizi o forniture di beni;

PRESO ATTO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 36/2023 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2019, che nel caso in esame consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024);

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CIG	DATA PREVISTA FINE APPALTO

B956EEE91B	01.12.2025	€ 322,50	31.12.2026
------------	------------	----------	------------

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Numero Protocollo INPS_47991131 Data richiesta 24/10/2025 Scadenza validità 21/02/2026;

VISTA altresì la comunicazione sulla “Tracciabilità dei pagamenti”, Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3, qui allegata;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Sara Mazzotti, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come allegato all'originale dell'atto;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono richiamati, con affidamento diretto, la fornitura di n. 2500 etichette adesive e n. 2 nastri alla ditta ADDRESS O-TAK srl con sede in Milano – Via Rondoni n. 11 avente il seguente C.F. 12692420156;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 393,45 in favore della ditta ADDRESS O-TAK srl di Milano con imputazione al seguente capitolo del bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025:

Missione	Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno	IMPORTO
9	03	1.03.02.17.001	2941.001.0 “Spese per gestione riscossioni tariffa rsu”	2025	393,45

DI DARE ATTO altresì che:

- al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assolta dei contratti medesimi;
- l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale porrà impartire al fine del rispetto delle norme in

materia di contabilità degli enti locali contenute soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024);

c) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).



**IL RESPONSABILE E.Q. DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Dott.ssa Sara MAZZOTTI*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa